



---

Bollettino  
Anno IV - n. 7

Luglio 2009

---



*ISVAP*

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)



*ISVAP*

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Bollettino  
Anno IV - n. 7

Luglio 2009

---

Agosto 2009

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP  
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma  
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206  
[www.isvap.it](http://www.isvap.it)

# Indice

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	1
1.1 <b>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	3
<b>Provvedimento n. 2720 del 2 luglio 2009</b> Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private .....	5
<b>Provvedimento n. 2723 del 7 luglio 2009</b> Modifiche al regolamento n. 30 del 12 maggio 2009, recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi. ....	19
<b>Provvedimento n. 2726 del 21 luglio 2009</b> Contributo di vigilanza anno 2009 a carico dei soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il versamento. ....	21
<b>Provvedimento n. 2727 del 27 luglio 2009</b> Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa introdotte dal decreto legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e disposizioni particolari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entità delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale. modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni. ....	24
1.2 <b>COMUNICAZIONI</b> .....	29
<b>Comunicazione n. 3</b> Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione e di riassicurazione, banche e imprese di investimento.....	31
1.3 <b>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</b> .....	33
<b>Provvedimento n. 2721 del 6 luglio 2009</b> Revoca del provvedimento dell' 8 maggio 2009, n. 2698, con il quale l'ISVAP ha sospeso l'autorizzazione a Delta S.p.A., con sede in Bologna, a detenere, per il tramite di River Holding S.p.A., con sede in Roma, il controllo di Bentos Assicurazioni S.p.A., .....	35
1.3.1 <b>PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209</b> .....	37
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Vignadoro S.r.l. ....	37
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in GPH Invest Public Limited Company .....	37
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali Immobiliare Asset Management S.à.r.l., Generali Vie Real Estate Investments, Generali Europe Income Investments SA-FIS, Generali Northern America Investments SA-FIS, Generali Europe Income Holding S.à.r.l. e Generali North American Holding S.à.r.l.....	37

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Immo-Lease NV, Manlin BVBA, Richmond e Dellebron.....	37
Autorizzazione a Popolare Vita S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo di The Lawrence Life Assurance Company Limited .....	38
2. ASSETTI PROPRIETARI .....	39
2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL’ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (LUGLIO 2009) .....	41
3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	43
3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE.....	45
3.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI.....	159

**OMISSIS**



## OMISSIS

4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....	183
4.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i> .....	185
5.	ALTRE NOTIZIE .....	187
5.1	<i>AVVISI E COMUNICATI</i> .....	189
	Comunicato stampa del 1° luglio 2009 .....	189
	Comunicato stampa del 23 luglio 2009 .....	190
5.2	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i> .....	191
	Aumento del capitale sociale di Aviva Vita S.p.A., con sede in Milano.....	191
	Aumento del capitale sociale di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Roma .....	191
	Aumento del capitale sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A., con sede in Milano .....	191
	Modifiche dello statuto sociale di Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma .....	191
	Modifica della denominazione sociale di AIG Vita - S.p.A., con sede in Roma .....	192
5.3	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i> .....	193
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	193



# 1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP

---



## 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

---



Provvedimento n. 2720 del 2 luglio 2009

**Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.**

## **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, secondo cui l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in particolare, l'articolo 23 che stabilisce che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP e la COVIP sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**RITENUTA** la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell'esperienza applicativa della disciplina dallo stesso recata;

**RITENUTA** altresì la necessità, in attuazione dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di apportare modifiche all'articolo 11, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, per adeguare i massimali minimi di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile cui sono tenuti gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro, tenuto conto che l'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione previsto dalla direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa è stato pari al 12,08%;

**ADOPTA**

**il seguente Provvedimento:**

**Art. 1**

**(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 2, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

*“z) “responsabili dell'attività di intermediazione”: le persone fisiche che, nell'ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società” .*

**Art. 2**

**(Modifiche all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. L'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
  - a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d'esame, la prova d'idoneità consiste in un esame scritto.”;*
  - b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: *“5 bis. Per i candidati che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nelle sezioni A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, l'esame scritto verte sulle materie di cui al comma 5.”;*
  - c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“I candidati che sostengono esclusivamente l'esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi.”.*

**Art. 3**

**(Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  - a) *“4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:*
  - b) *per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;*
  - c) *all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro.*



Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.”.

#### **Art. 4**

##### **(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.”.*

#### **Art. 5**

##### **(Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.”.*

#### **Art. 6**

##### **(Modifiche all'articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 18, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 le parole: *“secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1”* sono sostituite dalle parole: *“ mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 3.”.*

#### **Art. 7**

##### **(Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 4.”.*

#### **Art. 8**

##### **(Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5. In caso di soggetti già iscritti nella sezione E la domanda è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6, secondo quanto disposto dall'articolo 28 bis.”.*

#### **Art. 9**

##### **(Modifiche all'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2, è sostituito dal seguente:

*“2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 bis, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.”.*

#### **Art. 10**

##### **(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. L'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
  - a) il comma 2, è sostituito dal seguente: *“2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, salvo che il soggetto svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d'ufficio.”;*
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. La domanda di cancellazione dal registro è redatta mediante compilazione dei corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2 o n. 4.”.*

#### **Art. 11**

##### **(Modifiche all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 27, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

*“c) venga presentata apposita domanda di reinscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 o n. 5.”.*

#### **Art. 12**

##### **(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 28, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*“b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5.”.*

### **Art. 13**

#### **(Inserimento dell'articolo 28 bis nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. Dopo l'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è inserito il seguente:  
*“Art. 28 bis (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E) - 1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all'ISVAP apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.*
2. La domanda di cui al comma 1 è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6.
3. L'ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'articolo 25, comma 1.
4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto secondo il modello di cui all'allegato n. 5 bis. Si applica l'articolo 36, comma 6.”.

### **Art. 14**

#### **(Modifiche all'articolo 29 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. L'articolo 29 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), e sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C od E, l'impresa o l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l'interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell'allegato n. 9.”;*
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9 e che le*

*società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l'interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell'allegato n. 9."*

#### **Art. 15**

##### **(Modifiche all'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 31, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: “, redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 4” sono sostituite dalle parole: “, redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 10.”.

#### **Art. 16**

##### **(Modifiche all'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. L'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
  - a) al comma 1, lettera b):
    - 1) nell'alea, le parole: “entro dieci giorni lavorativi” sono sostituite dalle parole: “entro venti giorni lavorativi”;
    - 2) il punto 1) è soppresso;
    - 3) al punto 2), le parole: “o di comunicazione ai sensi dell'articolo 33, ovvero di quelli di cui al precedente punto 1)” sono soppresse;
    - 4) il punto 3) è soppresso;
    - 5) al punto 4, le parole: “sezioni A, B o D,” sono sostituite dalle parole: “sezioni A o B,”
    - 6) dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: “Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine e le cessazioni di soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società.”;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività ne danno comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 in caso di inoperatività protratta per oltre un anno. La comunicazione di avvio dell'operatività con la relativa attestazione concernente la sussistenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché l'eventuale aggiornamento professionale è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 11.”;

- c) al comma 3, le parole: “, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 5A,” sono sostituite dalle parole: “, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 12,”;
- d) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'ISVAP dalle imprese, utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento A annesso all'allegato n. 12 al presente Regolamento.”;
- e) il comma 6, è sostituito dal seguente: “6. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP secondo il modello di cui rispettivamente, all'allegato n. 3 e 5 bis, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione o a documentare, nel medesimo termine, le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione.”;
- f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “7. Le informazioni di cui alle tabelle dell'allegato n. 3 al presente Regolamento possono essere trasmesse all'ISVAP utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C annesso al medesimo allegato n. 3.”.

#### **Art. 17**

#### **(Modifiche all'articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

*“4. Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all'aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell'attività ai sensi dell'articolo 36, comma 2, gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma 1.*

*5. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:*

- a) *gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;*
- b) *grave malattia o infortunio.*

*L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.”.*

## **Art. 18**

### **(Modifiche all'articolo 42 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 42, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sono soppressi i seguenti periodi: *“In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti è accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l'attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti”*.

## **Art. 19**

### **(Inserimento dell'articolo 44 bis nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. Dopo l'articolo 44 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è inserito il seguente:  
*“Art. 44 bis (Norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A) - 1. Nel caso in cui l'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro si sciogla per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell'impresa preponente, l'impresa, in attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell'attività a condizione che:*
  - a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione o l'impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all'ISVAP entro i successivi dieci giorni;*
  - b) l'impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l'attività per l'intermediario il cui rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l'operato di tali soggetti fino all'iscrizione nella sezione E del registro da parte dell'intermediario al quale è stato conferito l'incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali.*
2. Nel corso della gestione diretta i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l'impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel registro.
3. L'ISVAP si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.
4. L'impresa preponente comunica all'ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione o l'impresa ne abbia avuto notizia, l'assunzione in gestione diretta dell'attività dell'intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L'impresa dà notizia dell'avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.

5. L'intermediario a cui è stato conferito l'incarico di intermediazione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l'iscrizione nel registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali. L'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l'iscrizione.
6. Nel caso in cui l'impresa non abbia comunicato all'ISVAP nei termini di cui al comma 1, lettera a), l'avvenuta sostituzione dell'intermediario il cui rapporto si è sciolto, l'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.
7. Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6 la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel registro anche da altri intermediari.”.

#### **Art. 20**

##### **(Modifiche all'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 47, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: *“cinquecento euro annui”* sono sostituite dalle parole: *“settecentocinquanta euro annui”*.

#### **Art. 21**

##### **(Modifiche all'articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. L'articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
  - a) il comma 1 è soppresso;
  - b) al comma 2:
    - 1) la lettera a), è sostituita dalla seguente: *“a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati;”*;
    - 2) dopo la lettera a), è inserita la seguente: *“a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento;”*;
  - c) al comma 3, primo periodo, le parole: *“di cui al comma 1 e 2”* sono sostituite dalle parole: *“di cui al comma 2”* e, al secondo periodo, le parole: *“dai commi 1 e 2”* sono sostituite dalle parole: *“dal comma 2.”*;
  - d) al comma 5, le parole: *“dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a),”* sono sostituite dalle parole: *“dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettere a) e a bis),”*.

## **Art. 22**

### **(Modifiche all'articolo 51 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 51, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nel primo periodo, le parole: *"L'informativa di cui all'articolo 49, commi 1 e 2,"* sono sostituite dalle parole: *"L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2,"* e nel secondo periodo, le parole: *"L'informativa di cui all'articolo 49, comma 1 e comma 2, lettera a)"* sono sostituite dalle parole: *"L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettere a) ed a bis),"*.

## **Art. 23**

### **(Modifiche all'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. L'articolo 54, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
  - a) nel secondo periodo le parole: *"e comunque non oltre i cinque giorni successivi"* sono sostituite dalle parole: *"e comunque non oltre i dieci giorni successivi";*
  - b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: *" Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti."*

## **Art. 24**

### **(Inserimento dell'articolo 54 bis nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. Dopo l'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è inserito il seguente:

*"Art. 54 bis (Fideiussione bancaria) - 1. Le disposizioni dell'articolo 54 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.*

*2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.*

*3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione."*

## **Art. 25**

### **(Modifiche all'articolo 56 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. L'articolo 56 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:

*"Art. 56 (Contratti in forma collettiva) - 1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al*



*pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, comma 2, lettera b) e 51 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente. La documentazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b), è consegnata agli assicurati dal contraente.”.*

#### **Art. 26**

##### **(Modifiche all'articolo 57 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. L'articolo 57 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
  - a) al comma 1:
    - 1) nell'alinea, le parole: *“nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 36”* sono soppresse;
    - 2) la lettera d) è soppressa;
    - 3) alla lettera e), sono inserite, in fine, le parole: *“, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dal comma 5 del medesimo articolo;”*;
    - 4) la lettera g), è sostituita dalla seguente: *“g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali, nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.”*;
    - 5) nell'ultimo periodo, le parole: *“, che provvedono tempestivamente a comunicare all'ISVAP i luoghi, diversi dalla sede legale, dove tale documentazione è eventualmente conservata”* sono soppresse;
  - b) al comma 3, le parole: *“, presso la sede legale o i diversi luoghi comunicati all'ISVAP,”* sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: *“, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.”*.

#### **Art. 27**

##### **(Modifiche all'articolo 59 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. All'articolo 59, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: *“le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190”* sono sostituite dalle parole: *“le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*.

## Art. 28

### (Modifiche all'articolo 60 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 60, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: *“previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190”* sono sostituite dalle parole: *“previste dall'articolo 67 novies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*.

## Art. 29

### (Modifiche all'articolo 62 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 62 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
  - a) al comma 2, lettera a):
    - 1) dopo il punto 3) è inserito il seguente: *“3 bis) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione;”*;
    - 2) il punto 5) è sostituito dal seguente: *“5) mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall'articolo 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall'articolo 54 bis;”*;
    - 3) dopo il punto 5) è inserito il seguente: *“5 bis) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all'articolo 54;”*;
  - b) al comma 2, lettera b):
    - 1) al punto 1), le parole: *“o comma 5”* sono sostituite dalle parole *“o comma 6”*;
    - 2) dopo il punto 10) sono inseriti i seguenti:  
*“10 bis) costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 bis;”*;  
*10 ter) versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall'articolo 54, comma 2;”*;
    - 3) dopo il punto 15) è aggiunto il seguente:  
*“16) stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in assenza dell'attestato dello stato di rischio o dell'acquisizione dei dati inerenti all'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in base ai dati risultanti dall'attestato dello stato di rischio o relativi all'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa;”*.

### **Art. 30**

#### **(Soppressione dell'articolo 74 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. L'articolo 74 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è soppresso.

### **Art. 31**

#### **(Allegati al Regolamento)**

1. Secondo i termini di cui all'articolo 33, comma 3:
  - a) gli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sono sostituiti dagli allegati al presente Provvedimento;
  - b) l'elenco degli allegati di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, come sostituito dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2473 del 16 novembre 2006, è sostituito dal nuovo elenco, allegato al presente Provvedimento.

### **Art. 32**

#### **(Abrogazioni)**

1. Secondo i termini di cui all'articolo 33, comma 3, è abrogato il Provvedimento ISVAP n. 2473 del 16 novembre 2006.

### **Art. 33**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Gli articoli 1, 2, 16, comma 1, lettera a), punti da 1 a 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), si applica alle sessioni di esame indette a partire dal 1° febbraio 2010.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente Provvedimento entrano in vigore il 1° gennaio 2010.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 1, lettera a), punto 6 e lettere b), c) d) e) ed f), 30, 31 e 32 del presente Provvedimento entrano in vigore il 1° ottobre 2009.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), del presente Provvedimento si applicano con riferimento ai conferimenti, alle variazioni e alle cessazioni di incarichi agenziali o di incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa intervenute a partire dal 1° ottobre 2009.

**Art. 34**

**(Pubblicazione)**

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati al presente provvedimento sono disponibili sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo [www.isvap.it](http://www.isvap.it) nella sezione Normativa/Regolamenti

Provvedimento n. 2723 del 7 luglio 2009

**Modifiche al regolamento n. 30 del 12 maggio 2009, recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ed in particolare l'articolo 55 *quater*, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, attuativo della direttiva 2004/113/CE;

### **ADOTTA**

#### **il seguente Provvedimento**

#### **Art. 1**

##### **(Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009)**

1. All'articolo 2, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009 la lettera k) è soppressa.

#### **Art. 2**

##### **(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009)**

1. L'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009 è sostituito dal seguente:  
*“Art. 12 (Relazione dell'ISVAP) – 1. L'ISVAP riferisce almeno annualmente all'Ufficio di cui all'articolo 55-novies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sull'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di premi e prestazioni differenziate nel mercato assicurativo. A tal fine l'ISVAP può richiedere alle imprese ulteriori informazioni oltre a quelle previste dall'articolo 8.”.*

**Art. 3**

**(Pubblicazione)**

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

**Art. 4**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2726 del 21 luglio 2009

**Contributo di vigilanza anno 2009 a carico dei soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il versamento.**

## **L'ISVAP**

**VISTO** il d.lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art.336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione; b) l'art. 157 concernente l'istituzione del Ruolo dei periti assicurativi e l'art. 337 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato d.lgs. n. 209/2005;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del citato d.lgs. n. 209/2005;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 149 del 30 giugno 2009 con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti al RUI e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi ed è stata demandata all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

## **DISPONE**

### **Art. 1**

#### **(Misura del contributo)**

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 18 giugno 2009, la misura del contributo a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione è stabilita come segue:

#### **a) sezione A (agenti di assicurazione)**

a1) persone fisiche	€	63,00
a2) persone giuridiche	€	292,00

<u>b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)</u>	
b1) persone fisiche	€ 63,00
b2) persone giuridiche	€ 292,00
<u>c) sezione C (produttori diretti)</u>	
	€ 18,00
<u>d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)</u>	
d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane	€ 10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro	€ 9.200,00
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro	€ 6.900,00
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro	€ 5.750,00
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM.	€ 2.300,00

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 18 giugno 2009, la misura del contributo dovuto dai periti assicurativi è stabilita in € 48,00.

## **Art. 2**

### **(Pagamento)**

1. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e dai periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2009. Il termine di legge per il pagamento è prorogato al 31 dicembre 2009 per gli intermediari e periti aventi residenza o sede legale nella provincia de L'Aquila.

## **Art. 3**

### **(Modalità di pagamento)**

1. Ad eccezione degli istituti di credito iscritti nella sezione D del RUI, il versamento è effettuato utilizzando l'apposito bollettino MAV precompilato allegato all'avviso di pagamento che la Itariscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo di ciascun intermediario e perito, secondo le seguenti modalità:
- a) senza addebito di commissioni, presso tutte le filiali delle aziende di credito che aderiscono al servizio MAV o tramite *home banking*;
  - b) con addebito di commissioni:
    - b 1. presso gli uffici postali;
    - b 2. attraverso carta di credito, collegandosi al sito [www.italriscossioni.it](http://www.italriscossioni.it) e accedendo, con il proprio codice fiscale/partita IVA, alla funzione "pagamenti e servizi on line";
    - b 3. mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo prestampato allegato all'avviso di pagamento, che è possibile altresì scaricare collegandosi al sito [www.italriscossioni.it](http://www.italriscossioni.it) e accedendo, con il proprio codice fiscale/partita IVA, alla funzione "pagamenti e servizi on line".



2. Gli istituti di credito iscritti nella sezione D del RUI effettuano il versamento tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento che la Itariscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo di ciascun istituto di credito.
3. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito [www.italiscossioni.it](http://www.italiscossioni.it).

#### **Art. 4**

##### **(Riscossione coattiva)**

1. Il mancato pagamento del contributo comporta, previa apposita diffida, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del d.lgs.209/2005, nonché l'avvio della procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi rispettivamente ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) e dell'art. 159, comma 1, lettera e) del citato d.lgs.209/2005.

#### **Art. 5**

##### **(Pubblicazione)**

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2727 del 27 luglio 2009

**Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa introdotte dal decreto legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e disposizioni particolari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entità delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale. modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni.**

### L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

**VISTO** il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'articolo 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, ha introdotto la facoltà per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio, o ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità attuative;

**VISTO** il regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, recante l'attuazione delle citate disposizioni del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

**VISTO** l'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui la misura prevista dal medesimo comma, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168, secondo cui le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio successivo a quello in corso alla data del 29 novembre 2008, di entrata in vigore del citato decreto legge;

**CONSIDERATE** le ragioni di necessità ed urgenza connesse all'esigenza di completare, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quadro normativo di riferimento per la redazione ed approvazione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2009 delle imprese di assicurazione;

**RITENUTO** che le predette ragioni di necessità ed urgenza comportino l'esigenza di procedere all'immediata emanazione del presente Provvedimento al fine garantire la tempestiva attuazione di disposizioni legislative connesse al permanere della situazione di volatilità dei corsi e di turbolenza dei mercati finanziari, nonché di garantire l'ordinato svolgimento dell'attività assicurativa con riguardo alla rappresentazione contabile e alla operatività degli istituti di vigilanza prudenziale, in coerenza con i principi di cui all'articolo 23, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

## **ADOTTA**

### **il seguente Provvedimento:**

#### **Art. 1**

##### **(Modifiche all'articolo 1 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)**

1. All'articolo 1, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, *nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168*”.

#### **Art. 2**

##### **(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)**

1. L'articolo 2, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:
  - a) dopo la lettera a), è inserita la lettera seguente: “*a bis) “data di riferimento”: il 31 dicembre 2008 per il bilancio di esercizio 2008, il 30 giugno 2009 per la relazione semestrale 2009 ed il 31 dicembre 2009 per il bilancio di esercizio 2009*”;
  - b) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “*e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168*”;
  - c) alla lettera i), le parole: “*del 31 dicembre 2008;*” sono sostituite dalle parole: “*di*”

*riferimento come definita alla lettera a bis);”*

- d) alla lettera j), le parole: *“del 31 dicembre 2008;”* sono sostituite dalle parole: *“di riferimento come definita alla lettera a bis);”*
- e) dopo la lettera j), è aggiunta la seguente: *“k) “valore approvato”: il valore risultante dall’ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio o relazione semestrale approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.”.*

### **Art. 3**

#### **(Modifiche alla rubrica del Titolo II del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)**

- 1. La rubrica del Titolo II del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 è sostituita dalla seguente: *“Esercizio della facoltà di valutare i titoli non durevoli ad un valore diverso da quello di mercato alla data di riferimento”.*

### **Art. 4**

#### **(Modifiche all’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)**

- 1. L’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:
  - a) al comma 1, le parole: *“al valore iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008 redatta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008”* sono sostituite dalle parole: *“all’ultimo valore approvato”;*
  - b) al comma 2, le parole: *“al 31 dicembre 2008”* sono sostituite dalle parole: *“alla data di riferimento”* e le parole: *“al valore iscritto nella relazione semestrale 2008”* sono sostituite dalle parole: *“all’ultimo valore approvato”;*
  - c) al comma 3, dopo le parole: *“dell’esercizio 2008”* sono inserite le parole: *“, ovvero di relazione semestrale al 30 giugno 2009 ovvero di bilancio dell’esercizio 2009,”* e dopo le parole: *“dell’esercizio 2009”* sono inserite le parole: *“, ovvero dell’esercizio 2010 in caso di relazione semestrale al 30 giugno 2009 o di bilancio dell’esercizio 2009,”;*
  - d) al comma 5, dopo le parole: *“aprile 2008,”* sono inserite le parole: *“ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all’allegato 6 del medesimo Regolamento,”* e alla fine del comma dopo le parole: *“nota integrativa”* sono aggiunte le parole: *“, parte B del commento alla relazione semestrale”;*
  - e) al comma 6, dopo le parole: *“aprile 2008,”* sono inserite le parole: *“ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all’allegato 6 del medesimo Regolamento,”* dopo le parole: *“iscritto in bilancio”* sono inserite le parole: *“, ovvero nella relazione semestrale,”* e alla fine del comma dopo le parole: *“punti 2.2 e 2.3.1”* sono aggiunte le parole: *“della nota integrativa, parte C, punti 4 e 5 del commento alla relazione semestrale”.*

## Art. 5

### (Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)

1. L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:
  - a) al comma 1, le parole: *“al 31 dicembre 2008,”* sono sostituite dalle parole: *“alla data di riferimento,”*;
  - b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: *“4. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale 2009 l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.”*.

## Art. 6

### (Modifiche all'articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)

1. L'articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:
  - a) al comma 1, le parole: *“al 31 dicembre 2008”* sono soppresse;
  - b) al comma 4, le parole: *“30 settembre 2009”* sono sostituite dalle parole: *“30 settembre 2010, ovvero al 30 settembre 2009 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168”* e alla fine del comma la parola: *“2009”* è soppressa.

## Art. 7

### (Modifiche all'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)

1. L'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:
  - a) al comma 1, le parole: *“dell'anno 2008”* sono sostituite dalle parole: *“degli anni 2008 e 2009”*;
  - b) al comma 2, le parole: *“al 30 settembre 2009”* sono sostituite dalle parole: *“al 30 settembre 2010, ovvero al 30 settembre 2009 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168”* e alla fine del comma la parola: *“2009”* è soppressa.

## Art. 8

### (Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)

1. All'articolo 8, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, le parole: *“dell'anno 2008”* sono sostituite dalle parole: *“degli anni 2008 e 2009”*.

**Art. 9**

**(Modifiche all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)**

1. All'articolo 9, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, dopo le parole: *“valore dei titoli iscritto in bilancio”* sono aggiunte le parole: *“, ovvero nella relazione semestrale,”*.

**Art. 10**

**(Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)**

1. All'articolo 10, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 le parole: *“Per il solo esercizio 2008”* sono sostituite dalle parole: *“Per i soli esercizi 2008 e 2009”*.

**Art. 11**

**(Pubblicazione)**

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 1.2 COMUNICAZIONI

---





COMUNICAZIONE N. 3

**Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione e di riassicurazione, banche e imprese di investimento.**

Il 21 marzo 2009 è scaduto il termine per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2007/44/CE del 5 settembre 2007 riguardante "le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario", ed in particolare in imprese di assicurazione e di riassicurazione, banche ed imprese di investimento europee.

Il 23 giugno 2009 è stato approvato il disegno di legge comunitaria, recante la delega legislativa per il recepimento della direttiva, da cui deriverà la modifica di alcune disposizioni del Codice delle assicurazioni e dei Testi unici bancario e della finanza.

Al riguardo, rilevato che la direttiva di armonizzazione reca disposizioni di dettaglio sufficientemente chiare e precise nella determinazione dei diritti e degli obblighi in capo ai destinatari, si ritiene, secondo un'impostazione condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico, che tali disposizioni siano immediatamente applicabili anche se in contrasto o non previste dal vigente quadro normativo nazionale.

Al fine di illustrare il conseguente quadro normativo e regolamentare di riferimento per la valutazione da parte dell'ISVAP delle operazioni di acquisizione nel settore assicurativo nelle more del recepimento della direttiva 2007/44/CE, si riportano in allegato (all. 1) le disposizioni della direttiva medesima ritenute direttamente applicabili alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese, unitamente ad alcune precisazioni di carattere procedurale.

La presente Comunicazione sarà pubblicata anche nel Bollettino dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

(Gli allegati sono disponibili sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo [www.isvap.it/normativa/comunicazioni](http://www.isvap.it/normativa/comunicazioni))



## 1.3 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

---



Provvedimento n. 2721 del 6 luglio 2009

**Revoca del provvedimento dell' 8 maggio 2009, n. 2698, con il quale l'ISVAP ha sospeso l'autorizzazione a Delta S.p.A., con sede in Bologna, a detenere, per il tramite di River Holding S.p.A., con sede in Roma, il controllo di Bentos Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.**

## L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il provvedimento dell'ISVAP del 20 dicembre 2006, n. 2493, concernente l'autorizzazione di Bentos Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

**VISTO**, in particolare, che con tale provvedimento Delta S.p.A., con sede in Bologna, è stata autorizzata ad assumere, per il tramite di River Holding S.p.A., con sede in Roma, il controllo di Bentos Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

**VISTO** il provvedimento della Banca d'Italia del 5 maggio 2009, n. 451775, concernente la sospensione dalle funzioni degli organi amministrativi e di controllo e la gestione provvisoria di Delta S.p.A. e di SediciBanca S.p.A.;

**VISTO** il provvedimento dell'ISVAP dell' 8 maggio 2009, n. 2698, concernente la sospensione dell'autorizzazione a Delta S.p.A., con sede in Bologna, a detenere, per il tramite di River Holding S.p.A., con sede in Roma, il controllo di Bentos Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2009, che ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo di Delta S.p.A. e di SediciBanca S.p.A. e la sottoposizione delle stesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

**VISTO** il provvedimento della Banca d'Italia del 28 maggio 2009, n. 539159, che ha disposto l'affidamento della gestione di Delta S.p.A. e di SediciBanca S.p.A. ai Commissari straordinari, cui si affianca un Comitato di sorveglianza;

**VISTA** la lettera del 3 luglio 2009, con la quale i Commissari hanno richiesto la revoca del citato provvedimento ISVAP dell' 8 maggio 2009, n. 2698;

**CONSIDERATO**, in particolare, che nella citata nota i Commissari evidenziano che tale provvedimento ISVAP interferisce con la direzione unitaria di gruppo ai medesimi spettante e garantiscono che l'attività di Bentos S.p.A. verrà dagli stessi Commissari coordinata nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria;

### **Dispone**

È revocato il provvedimento dell' 8 maggio 2009, n. 2698, con il quale l'ISVAP ha sospeso l'autorizzazione a Delta S.p.A., con sede in Bologna, a detenere, per il tramite di River Holding S.p.A., con sede in Roma, una partecipazione di controllo in Bentos Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

1.3.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

**Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Vignadoro S.r.l..**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 1° luglio 2009 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo, per il tramite delle controllate Genagricola S.p.a. e INF S.p.a., nella società Vignadoro S.r.l..

\* \* \* \* \*

**Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in GPH Invest Public Limited Company.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 1° luglio 2009 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo, per il tramite della controllata CP INVEST Investieni Spolecnost a.s., nella società GPH Invest Public Limited Company.

\* \* \* \* \*

**Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali Immobiliare Asset Management S.à.r.l., Generali Vie Real Estate Investments, Generali Europe Income Investments SA-FIS, Generali Northern America Investments SA-FIS, Generali Europe Income Holding S.à.r.l. e Generali North American Holding S.à.r.l..**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 27 luglio 2009 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo, direttamente o per il tramite di alcune imprese controllate, nelle società Generali Immobiliare Asset Management S.à.r.l., Generali Vie Real Estate Investments, Generali Europe Income Investments SA-FIS, Generali Northern America Investments SA-FIS, Generali Europe Income Holding S.à.r.l. e Generali North American Holding S.à.r.l..

\* \* \* \* \*

**Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Immo-Lease NV, Manlin BVBA, Richmond e Dellebron.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 27 luglio 2009 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo, per il tramite della controllata Generali Belgium NV, nelle società Immo-Lease NV, Manlin BVBA, Richmond e Dellebron.

\* \* \* \* \*

**Autorizzazione a Popolare Vita S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo di The Lawrence Life Assurance Company Limited**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - in data 27 luglio 2009 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Popolare Vita S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo di The Lawrence Life Assurance Company Limited.



## 2. ASSETTI PROPRIETARI

---



2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (LUGLIO 2009)

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209<sup>1</sup> e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20<sup>2</sup>, nel mese di luglio 2009.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
ASSIMOCO	Finassimoco	Finassimoco	Finassimoco	Dz Bank A.G.
ASSIMOCO VITA	Assimoco	Assimoco	Finassimoco	Dz Bank A.G.

---

<sup>1</sup> In via transitoria, in base alla Comunicazione interpretativa dell'Istituto del 30 marzo 2006, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione che comporta il superamento delle soglie del 5%, del 10% ed, in ogni caso, del controllo del capitale di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.

<sup>2</sup> Le comunicazioni successive relative all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione continuano ad essere disciplinate in via transitoria dall'art. 9 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni).



### 3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

---



*I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.*

**OMISSIS**

## 4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

---





4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
C 153 del 4 luglio 2009	Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2009 (Ricorso della Commissione contro Repubblica Italiana) Normativa nazionale che impone alle imprese l'obbligo a contrarre nella r.c.auto. – Ricorso respinto.
L 176 del 7 luglio 2009	Raccomandazione della Commissione del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico.
C 158 del 11 luglio 2009	Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della MIFID (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)
C 169 del 21 luglio 2009	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'art.5, par.2, del regolamento CE n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, concernente le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento.
L 191 del 23 luglio 2009	Regolamento CE n. 636/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 che modifica il regolamento CE n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento CE n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 15

L 196 del 28 luglio 2009	Direttiva 2009/83/CE della Commissione del 27 luglio 2009 che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio.
--------------------------	---

## 5. ALTRE NOTIZIE

---



## 5.1 AVVISI E COMUNICATI

### COMUNICATO STAMPA DEL 1° LUGLIO 2009

L'ISVAP informa che la società denominata

#### **Achmea Assicurazioni s.p.a.**

non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano.

L'ISVAP informa inoltre che sono stati segnalati tentativi di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte intestate alla società olandese Achmea Schadeverzekeringen N.V., con sede in Laan van Malkenschoten n. 20, 7333 NP Apeldoorn, non abilitata ad operare in Italia nel ramo citato.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze recanti le intestazioni di cui sopra comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese consultabile sul sito Internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

**COMUNICATO STAMPA DEL 23 LUGLIO 2009**

L'ISVAP fa presente che, sulla base di numerose segnalazione pervenute, è emersa la commercializzazione di polizze di responsabilità civile auto, essenzialmente in Campania, intestate

**AGF**

**VOTRE AGENT GENERAL**

**M JEAN ERIC**

**9 RUE DU DOCTEUR SIGALLAS**

**83120 STE MAXIME**

Si fa presente che l'AGF è una compagnia assicurativa francese, non abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, e l'ACAM, l'Autorità di vigilanza francese competente, ritiene che possa esserci un uso fraudolento dei documenti di detta agenzia.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze recanti l'intestazione di cui sopra comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere chiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – telefono: 06. 42.133.1 – telefax: 06. 42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione del sito Internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si pregano gli Organi di informazione di dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

## 5.2 MODIFICHE STATUTARIE

### **Aumento del capitale sociale di Aviva Vita S.p.A., con sede in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 9 luglio 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 5 febbraio 2009 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Aviva Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 95.000.000 a euro 115.000.000, sottoscritto e versato in data 14 maggio 2009.

\* \* \* \* \*

### **Aumento del capitale sociale di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Roma**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 10 luglio 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 21 luglio 2008 e 23 giugno 2009 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da euro 23.328.321,76 a euro 32.837.321,76.

\* \* \* \* \*

### **Aumento del capitale sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A., con sede in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 10 luglio 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 17 aprile 2009 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di CNP UniCredit Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 221.739.819,08 a euro 226.698.528,16 sottoscritto e versato in data 15 giugno 2009.

\* \* \* \* \*

### **Modifiche dello statuto sociale di Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 26 maggio 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 20 aprile 2009 dall'Assemblea straordinaria di Ina Assitalia S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento di capitale sociale per un importo massimo complessivo di euro 500 milioni, per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della delibera.



In data 26 giugno 2009 è avvenuta la sottoscrizione dell'aumento di capitale per euro 114 milioni.

\* \* \* \* \*

**Modifica della denominazione sociale di AIG Vita - S.p.A., con sede in Roma**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 10 luglio 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 25 giugno 2009 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della AIG Vita S.p.A.. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale da AIG Vita S.p.A. in ALICO Italia S.p.A..

\* \* \* \* \*

### 5.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

**Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.**

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2006 mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'ideonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(\*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.





---

**Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni private  
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO  
Anno IV- N. 7  
Luglio 2009  
Registrazione presso il  
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direttore Responsabile  
Dr. Giovanni CUCINOTTA

**ISSN 1970 - 6855**

---

**Redazione**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  
private e di interesse collettivo  
Via del Quirinale, 21  
00187 - Roma  
Tel. 06/42.133.1  
Fax 06/42.133.735  
Internet - <http://www.isvap.it>  
E-mail: [Serv.Studi@isvap.it](mailto:Serv.Studi@isvap.it)

---

**Stampa e diffusione**

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.  
Stabilimento Salario – Roma

**Condizioni di vendita anno 2009**

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001  
Intestato a:  
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Funzione Arte/Editoria  
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- abbonamenti	0685082207 – 0685084124
- vendita al pubblico	0685082147 – 0685082591
- fax	0685084117
- e – mail	<a href="mailto:venditeperiodici@ipzs">venditeperiodici@ipzs</a>

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.

---

